



Tribunale di Milano

Procedure concorsuali e crisi di impresa

- Sezione feriale -

Il Tribunale di Milano, sezione feriale, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone	Presidente
Dott. Luisa Vasile	Giudice rel.est.
Dott. Luca Giani	Giudice

letta l'istanza di

....., in persona del legale rappresentante *pro tempore* signor
 con sede legale in , iscrizione al Registro delle Imprese
 al numero MI-.....) e codice fiscale n. , rappresentata e difesa, anche in via
 disgiunta fra loro, dal prof. avv. Stefano Ambrosini e dall'avv. Roberto Savarese

depositata in data 8-8-25 contestualmente alla seconda relazione informativa, con richiesta: *ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII, di ulteriori sessanta giorni, a far data dal 9 agosto 2025, il termine per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, con la documentazione di cui all'art. 39, CCII*

visto il parere del CG del 13-8-25;

visti gli atti del procedimento ex art. 44 CCII, rubricato al n. 658/2025 R.G. C.P.;

considerato

- che, in punto proroga del termine, l'art. 44 comma 1 lett. A) CCII così prevede nella sua attuale formulazione: *"..prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 .."*;
- che la Società ricorrente ha dato conto delle attività compiute sinora, con l'assistenza dei professionisti incaricati ai fini della predisposizione del piano di concordato e della proposta da sottoporre ai creditori concorsuali, nonché per la preparazione di tutta la documentazione richiesta ai sensi, *inter alia*, dell'art. 39 c.c.i.;
- che ciò trova conferma nella *"comfort letter"* redatta dall'attestatore dottor Rocca sullo stato di avanzamento delle attività propedeutiche all'attestazione;
- che, in particolare, con la seconda informativa la Società ha depositato un "progetto di piano", precisando tuttavia che le passività indicate risultano ancora provvisorie, in quanto sia Agenzia Entrate non ha allo stato precisato l'esposizione tenendo conto delle risultanze dei verbali di GdF di cui al PVC già documentato in atti, sia buona parte dei creditori non ha già risposto alla richiesta di precisazione dei loro crediti;

ritenuto

- che la bozza di piano -indicato in continuità indiretta essendo l'azienda affittata a - è già connotato in via esauriente secondo linee essenziali idonee a costituire un progetto volto al superamento della crisi (e tenuto conto che non pare doversi ravvisare in questa sede un obbligo di deposito di un vero e proprio piano dettagliato, con documento separato anche di tesoreria e/o di natura finanziaria o contenente i flussi di cassa, con specifica proposta soddisfattiva destinata ai creditori, ma può ritenersi sufficiente, ai fini della proroga, che la società fornisca un'illustrazione chiara degli obiettivi ristrutturativi dell'impresa e delle azioni funzionali al loro perseguimento, quindi delle linee guida fondamentali dello strumento regolatorio prescelto);
- che vi è la necessità che i creditori -e in particolare Agenzia Entrate- formalizzino la precisazione del credito, ciò al fine di definire l'ammontare del passivo per la predisposizione e formalizzazione del piano di concordato;



- che la necessità di una proroga del termine per la predisposizione del piano, dettata dall'esigenza di definire in via esatta e chiara l'ammontare dei crediti, è stata avallata anche dall'attestatore il quale ha evidenziato la necessità di completare l'iter di verifica delle posizioni creditorie;
- che il CG ha formulato **parere favorevole** alla chiesta proroga, condividendone le ragioni (e comunque evidenziando come la società debba continuare tempestivamente a sollecitare i creditori);
- che ricorre un serio e concreto avanzamento dello stato di elaborazione del piano e della proposta secondo un progetto concreto di soluzione della crisi in base a un piano di "continuità indiretta" e che non vi sono perdite di periodo;
- che dunque siano pienamente ravvisabili i *giustificati motivi*, dedotti dalla Società ai fini della chiesta proroga, né è dato ravvisare alcun comportamento di inerzia o ritardo della ricorrente;
- che, quindi, vi sia spazio per la concessione della proroga nei limiti della richiesta di parte e, comunque, di legge;

P.Q.M.

Visto l'art. 44 co.1 lett.a) CCII

- 1) concede alla società ricorrente **proroga del termine fino al Mercoledì 8 Ottobre 2025** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- 2) dispone che la ricorrente **allo scadere del 8-9-2025 e 8-10-25** depositi in cancelleria una relazione sulla gestione finanziaria e sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) nonché una relazione informativa ed esplicativa sulla attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, trasmettendone una copia al commissario giudiziale;
- 3) dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a porre in visibilità al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli di apertura liquidazione giudiziale, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;
- 4) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 13/08/2025.

Il Presidente
Dott. Laura De Simone